Sentenza n. 2112/2026 pubbl. il 11/11/2026
RG n. 3206/2024
Repert. n. 2860/2026 del 11/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Remo	LISCO	- Presidente rel.
d.ssa	Valentina S.	RUSCIGNO	- Giudice
d.ssa	Francesca	NARDELLI	- Giudice

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3206 dell'anno 2024, avente per oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare,

TRA

Fallimento società [redacted] (c.f. [redacted]), in persona del curatore, dott. [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

attore

E

[redacted] (c.f. [redacted] e [redacted] (c.f. [redacted]), rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted]

convenuti

All'udienza del 14.07.2026 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento della [redacted] conveniva davanti a questo Tribunale [redacted] e [redacted] avvicendatisi nella carica di amministratori della società quando la stessa era in bonis, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di detti convenuti per i danni cagionati ad esso attore sia ai sensi dell'art. 185 c.p., sia a norma dell'art. 146 della Legge Fallimentare e che per l'effetto gli stessi fossero condannati al risarcimento danni, nella misura di € 531.951.13 (pari all'ammontare dei crediti ammessi al passivo del fallimento), o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese;.

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano che l'avversa domanda fosse rigettata perché infondata in fatto e diritto ed anche per intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.

Reputa il Collegio che la domanda proposta dalla parte attrice non possa trovare accoglimento.

La curatela attrice deduceva in citazione che nei confronti degli odierni convenuti veniva celebrato un procedimento penale esitato nella richiesta di rinvio a giudizio del 26.04.2019 e che i capi di imputazione contestati ad entrambi i convenuti erano i seguenti: **a)** per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216 - n. 2 e 223 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) per avere in concorso tra loro, [redacted] in qualità di Amministratore unico della "[redacted]" dalla costituzione al 12.09.2006 e dal 30.10.2009 alla data di fallimento, [redacted] in qualità di amministratore unico dal 12.09.2006 al 30.10.2009, tenuto i libri e le scritture contabili della società in modo frammentario, omettendo la puntuale e precisa rilevazione delle operazioni aziendali e la corretta tenuta delle registrazioni contabili, non tenendo il libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea dei soci, il libro soci, il libro degli inventari a partire dal 2008, omettendo la predisposizione dei bilanci dal 2008 al 2015, e comunque in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. In Taranto il 02/11/2016 (data della sentenza di fallimento); mentre al solo [redacted] venivano contestati i seguenti ulteriori capi di

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

Sentenza n. 2112/2026 pubbl. il 11/11/2026
RG n. 3206/2024
Repert. n. 2860/2026 del 11/11/2026

imputazione: **b)** per il delitto di cui agli artt. 16 e 220 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), per avere, in qualità di amministratore unico della "[redacted]", dalla costituzione al 12.9.2006 e dal 30.10.2009 alla data di fallimento (nonché di amministratore di fatto dal 12.9.2006 al 30.10.2009), omesso il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento. In Taranto, l'11.11.2016. **c)** per il delitto di cui all'art. 217 co.1 n.4 r.d. n. 267/1942 (legge Fallimentare), per avere, in qualità di amministratore unico della "[redacted]", dalla costituzione al 12.9.2006 e dal 30.10.2009 alla data di fallimento (nonché di amministratore di fatto dal 12.9.2006 al 30.10.2009), aggravato il dissesto della società omettendo di richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, e comunque con colpa grave consistita nell'aver omesso, a fronte del grave squilibrio finanziario della società e della perdita di euro 191.215 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2018, di convocare l'assemblea dei soci per deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale e al contestuale aumento del medesimo al di sopra del minimo legale. In Taranto, il 02.11.2016 (data della sentenza di fallimento); aggiungeva l'attore che all'udienza preliminare del 14.10.2019 la curatela si costituiva parte civile e che, a seguito della richiesta dei [redacted] di definizione del procedimento mediante applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., cui il P.M. prestava il consenso, veniva pronunziata sentenza n. 632/19, depositata il 14.10.2019, con la quale questo Tribunale applicava a [redacted] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, ed a [redacted] la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche, unificati gli addebiti sotto il vincolo della continuazione e con la riduzione per la scelta del rito; veniva, inoltre, concesso agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e gli stessi venivano condannati alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di costituzione e giudizio; affermava sempre l'attore che detta sentenza diveniva irrevocabile in data 09.11.2019 e che alla luce di quanto esposto sarebbe emersa chiaramente la responsabilità dei convenuti per i danni cagionati alla società fallita, posto che "[…] *intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento - ex art. 16 R.D. 267/1942, i predetti soggetti hanno omesso il deposito, nel prescritto termine di tre giorni, di parte dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, come prescritto dal comma 3 del citato art. 16 R.D. 267/1942. Obbligo a presidio del quale è posto l'art. 220 R.D. 267/1942, evidenziando che, prima ancora dell'intervenuto fallimento, l'amministratore* [redacted] *aggravava il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, come prescrive il n. 4 del 1° comma dell'art. 217 R.D.267/1942. Inoltre, lo stesso non osservava gli altri adempimenti prescritti dall'art. 2447 c.c., in quanto, a fronte delle gravi passività attestate dal risultato dell'esercizio 2008, l'amministratore ometteva di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società, così come prescritto dal citato articolo. A tutto ciò si aggiunga anche la condotta prescritta dall'art. 216 R.D. 267/1942, 1° comma n. 2, ossia l'aver mantenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. > Tali condotte, dunque, integrano senza ombra di dubbio i presupposti per un'azione di responsabilità sociale - ex art. 2393 c.c., la quale ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazioni dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Nondimeno, vi sono [anche!] i presupposti per l'azione di responsabilità verso i creditori sociali - ex art. 2394 c.c.4, la quale ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale. da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Tali condotte, dunque, integrano senza ombra di dubbio i presupposti per un'azione di responsabilità sociale - ex art. 2393 c.c.3 , la quale ha natura contrattuale e presuppone*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazioni dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Nondimeno, vi sono [anche!] i presupposti per l'azione di responsabilità verso i creditori sociali - ex art. 2394 c.c., la quale ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il Fallimento società [redacted] *in persona del curatore fallimentare Dott.* [redacted] *dunque, può far valere nei confronti dei sigg.* [redacted] *e* [redacted] *sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto il curatore fallimentare è gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate, però, quali "azioni di massa" in ragione dell'art. 146 Legge Fallimentare. La responsabilità extracontrattuale - ex art. 2394 c.c., inoltre, è sicuramente riferibile anche al danno da reato - ex art. 185 c.p. e, pertanto, la responsabilità da reato può certamente avere natura sia contrattuale che extracontrattuale. Si rammenta, tra l'altro, che il curatore fallimentare possiede una legittimazione unitaria sia in sede penale che civile per tutte le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori. Tenuto conto di quanto sinora sottolineato, pertanto, il danno arrecato dai sigg.* [redacted] *e* [redacted] *al "Fallimento società* [redacted] *" trae origine e fondamento proprio dalla citata sentenza di condanna n. 632/19 emessa dal Tribunale di Taranto e per le motivazioni ivi riportate. Il curatore fallimentare, Dott.* [redacted] *inoltre, nella sua relazione - ex art. 33 Legge Fallimenatre del 16.11.2020, ha prontamente ed analiticamente quantificato il danno patito nella somma complessiva di €. 531.951.13 [pari all'ammontare dei crediti ammessi al passivo del fallimento].* […]" (cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell'atto di citazione, precisandosi che nella trascrizione innanzi riportata non sono state riportate le note).

Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non appare fondata. In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.*" (cfr. ex pluribus Cass. n. 3552/2023); orbene, nel caso di specie il fallimento veniva dichiarato pacificamente in data 02.11.2016, dalla sentenza penale n. 632/2019 emerge che la curatela si costituiva parte civile all'udienza preliminare del 14.10.2019, così interrompendo, con effetto permanente fino alla pronunzia della sentenza, il corso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., corso che veniva ulteriormente interrotto con la notifica, in data 01.07.2024, dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento.

In tema di responsabilità degli amministratori di società assoggettata a procedura concorsuale, la giurisprudenza, per quanto rileva in questa sede, ha affermato che "*nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque,*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo" (Cass. sez.un. n. 9100/2015); analogamente è stato affermato che "*nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa)*" (Cass. n. 13220/2021).

Al fine di valutare se sia possibile imputare ai convenuti, come sostenuto dalla parte attrice, la responsabilità di un danno in misura pari all'intero ammontare dei crediti ammessi al passivo del fallimento, occorre in primo luogo verificare se i comportamenti degli amministratori allegati dalla curatela con l'atto introduttivo, quali inadempimenti degli obblighi gravanti sugli amministratori di una società a responsabilità limitata, possano essere qualificati astrattamente idonei a porsi come causa del danno lamentato; in proposito le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la nota sentenza innanzi richiamata, hanno osservato che "[…] *I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s'identificano in ben determinati comportamenti: quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore. In tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato. Giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 13533 del 2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che l'inadempimento del convenuto, pur non dovendo esser provato dall'attore,*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

sia nondimeno da costui allegato. Questo principio è stato successivamente confermato da Sez. un. n. 15781 del 2005 non solo in presenza di un'obbligazione di risultato ma anche qualora venga dedotto l'inadempimento di un'obbligazione di mezzi, onde non sembra si possa seriamente dubitare della sua applicabilità all'azione sociale di responsabilità di cui qui si sta parlando; a proposito della quale - tenuto conto di quanto prima osservato in ordine alla varietà dei doveri gravanti sull'amministratore - si rivela particolarmente calzante quanto (sia pure in relazione ad altra tipologia contrattuale) affermato da Sez. un. n. 577 del 2008: cioè che "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicchè "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno". Naturalmente sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò ai tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. […] *Ci si deve allora anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti ("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale. E' evidente che lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni). Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta fatalmente priva di ogni base logica: non fosse altro perchè l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sè solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Nè potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto nè imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, nè, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacchè questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa. Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati. […]"; e la stessa Corte, con la medesima pronunzia, in relazione a comportamenti analoghi a quelli contestati agli odierni convenuti, così si esprime: "[…] *3.4. Proprio questa è la situazione che si riscontra nella fattispecie in esame, in cui, come già s'è detto, gli inadempimenti ascritti all'amministratore della società fallita si riferiscono unicamente alla distrazione di alcuni beni mobili custoditi in un magazzino della società, alla mancata redazione di due bilanci d'esercizio e delle dichiarazioni fiscali concernenti i medesimi esercizi ed, infine, all'omessa tenuta della contabilità sociale. Nè dalla motivazione dell'impugnata sentenza, nè dal ricorso, nè dal controricorso emerge che altri inadempimenti siano stati allegati dal curatore. E' del tutto ovvio che la distrazione di alcuni beni mobili di proprietà sociale sia suscettibile di riflettersi negativamente sul patrimonio della società, ma è altrettanto evidente che la relativa perdita è commisurata al valore di quei beni, o al vantaggio che da essi l'impresa avrebbe potuto ricavare; ma nulla autorizza a pensare che tale perdita s'identifichi con la differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare; nè la sentenza impugnata si spinge ad affermarlo. Neppure la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali possono ambire, sul piano logico, a porsi come causa potenziale dell'intero deficit patrimoniale emerso nell'ambito della procedura concorsuale, potendosi soltanto presumere che le omissioni fiscali abbiano provocato un aggravamento del passivo per l'onere degli interessi e delle sanzioni conseguenti. In realtà ciò che ha indotto la corte territoriale ad addossare all'amministratore, a titolo di risarcimento dei danno, l'intero deficit patrimoniale della società fallita è il mancato rinvenimento delle scritture contabili dell'impresa. Ed è questo, a ben vedere, anche il punto nevralgico del contrasto giurisprudenza che l'ordinanza di rimessione ha inteso porre in luce. Che la tenuta delle scritture contabili sia uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società è fuori discussione, ed è quindi ugualmente indiscutibile che il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifichi l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore convenuto nell'azione di responsabilità. Ma, in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale. La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Può dunque condividersi l'affermazione di Cass. 5876/11 e 7606/11, citt., secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sè (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare. 3.5. Una simile conseguenza non può esser fatta discendere nemmeno dalla considerazione che la*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impedirebbe al curatore che agisce in responsabilità contro l'amministratore della società fallita di ricostruire, e perciò di provare con sufficiente precisione, il danno sofferto dal patrimonio della medesima società (e dai suoi creditori), onde si giustificherebbe che l'onere della prova del danno e del nesso di causalità venga spostato a carico dell'amministratore convenuto, giacchè è proprio l'illegittimo comportamento di costui ad impedire all'attore di assolvere quell'onere. Tale argomentazione, come l'ordinanza di rimessione non manca di rilevare, in qualche misura si riallaccia al principio - di origine prevalentemente giurisprudenziale - della cosiddetta prossimità o vicinanza (o anche disponibilità o riferibilità) della prova, adombrato già da Sez. un. 13533/01, cit., e che si trova affermato in molteplici sentenze di questa corte (prevalentemente, ma non soltanto, in materia di responsabilità medica); principio secondo il quale l'onere della prova di circostanze ricadenti nella sfera d'azione di una sola delle parti in causa dev'essere assolto da quella medesima parte, rischiando altrimenti di rimanere irragionevolmente menomato il diritto costituzionale di azione o di difesa in giudizio dell'altra. Questi enunciati giurisprudenziali non hanno mancato di sollevare obiezioni di parte della dottrina ed occorrerebbe forse meglio chiarire se quel che, di volta in volta, giustifica l'inversione dell'onere della prova, come disegnato dall'art. 2697 c.c., sia la disponibilità in capo all'altra parte della materialità della prova stessa (per lo più documentale) o piuttosto la paternità storica dei fatti da provare. Ma non è necessario approfondire qui tali aspetti (ancorchè appaia evidente che sarebbe difficile parlare di disponibilità del materiale probatorio da parte dell'amministratore di una società fallita, per ciò stesso ormai spossessato dell'azienda e dei relativi documenti), giacchè comunque il principio della prossimità o disponibilità della prova non sembra invocabile nella fattispecie in esame. La sua applicazione, infatti, postula pur sempre che, come già prima ampiamente sottolineato, l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione dei nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l'inadempimento ed il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale - anche questo già lo si è detto - non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare. Ed allora il fatto che l'amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l'onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dall'inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi. Nè varrebbe obiettare che il mancato rinvenimento della contabilità potrebbe impedire al curatore la stessa individuazione di altri eventuali inadempimenti ascrivibili all'amministratore, potenzialmente idonei - quelli sì - a porsi come causa del deficit patrimoniale fatto registrare dalla società fallita. A parte il rilievo che è davvero assai improbabile (ed andrebbe comunque adeguatamente ed argomentata mente dedotto dall'attore) che la mancanza delle scritture sociali basti ad impedire al curatore di ricostruire, attraverso altre fonti, le principali vicende della società fallita, e quindi almeno di ipotizzare ed allegare in causa l'esistenza di eventuali comportamenti illegittimi addebitabili agli organi sociali che siano potenzialmente in grado di avere un'incidenza negativa sul patrimonio della società, appare evidente che l'eventuale impossibilità di stabilire ciò di cui gli organi della società fallita potrebbero essersi resi responsabili non giustificherebbe comunque la proposizione alla cieca di un'azione di responsabilità, e tanto meno il conseguente addebito agli amministratori di un deficit patrimoniale che nulla in tal caso consentirebbe di porre in rapporto di causa ad effetto con comportamenti dell'amministratore impossibili persino da individuare. Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perchè non ha correttamente

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria (che, in ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già contemplate dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, e art. 223). Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacchè negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, alll'art. 96 c.p.c., u.c., in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonchè dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Naturalmente, resta fermo che, se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa. Nè può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale. Ma, come condivisibilmente già osservato da Cass. 2538/05 e 3032/05, citt., per evitare che ciò si traduca nell'applicazione di un criterio affatto arbitrario, sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducigli alla condotta del convenuto, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare evidente che l'impugnata sentenza, avendo individuato il danno da risarcire nella differenza tra il passivo e l'attivo patrimoniale accertati in sede fallimentare sul mero presupposto della mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratore della società fallita, deve essere cassata, con rinvio della causa alla corte d'appello di Napoli, in diversa composizione […]".

Orbene, l'odierna parte attrice ha sostanzialmente allegato in citazione, quali fatti di inadempimento degli amministratori, le condotte oggetto dei capi di imputazione contestati in sede penale, vale a dire la omessa o frammentaria tenuta delle scritture contabili, l'omesso deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché l'aggravamento del dissesto della società per avere omesso di richiedere la dichiarazione del proprio fallimento e comunque con colpa grave consistita nell'aver omesso, a fronte del grave squilibrio finanziario della società e della perdita di euro 191.215,00 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2018, di convocare l'assemblea dei soci per deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale e al contestuale aumento del medesimo al di sopra del minimo legale.

E' sufficiente richiamare quanto evidenziato dalla giurisprudenza innanzi riportata per rilevare che dette violazioni non possono rappresentare fatti astrattamente idonei a porsi come causa efficiente del danno lamentato, né l'attore ha specificamente indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori.

Va in particolare osservato che, come fatto rilevare dalla parte convenuta, la sentenza del 2019 pronunziata nei confronti degli odierni convenuti all'esito del procedimento penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel presente giudizio civile, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, e detta disposizione trova applicazione anche nel presente procedimento (cfr. Cass. n. 22117/2026), che, in ogni

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

caso, è stato promosso dopo la sua entrata in vigore. Elementi utili non possono nemmeno trarsi dall'ulteriore documentazione depositata dalla parte attrice, rappresentata dalla richiesta di rinvio a giudizio, dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dallo stato passivo del fallimento approvato dal giudice delegato, dal progetto di stato passivo-domande tardive del curatore e da alcune relazioni periodiche del curatore ex art. 33 legge fallimentare. Da detta documentazione (ed in particolare dalla relazione del curatore del 30.03.2017, prodotta dalla curatela con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) emerge il rinvenimento di beni ed attrezzature aziendali, sommariamente descritti, dichiarati senza alcun valore commerciale o con ridotto valore commerciale ma difficilmente liquidabili; nello stesso atto viene rilevato anche il mancato rinvenimento di un non meglio precisato scooter Aprilia 200; dagli stessi documenti non è possibile evincere con un sufficiente grado di certezza elementi sufficienti per valutare se e quale pregiudizio possa essere ricondotto ad una ipotetica condotta di negligente incuria da parte degli amministratori, pur qualora si voglia ritenere che detta ulteriore condotta, allegata con un certo grado di specificità dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, non rappresenti una modifica non consentita della domanda, come affermato dalla Corte Suprema con la pronunzia n. 25977/2008, la quale ha affermato che "*il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell'amministratore ha l'onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze in ordine alle quali sorge l'onere del convenuto di fornire la prova dell'adempimento, non potendo l'attore limitarsi ad una generica deduzione dell'illegittimità dell'intera condotta. La deduzione di comportamenti diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo fatta in corso di causa dal Fallimento, costituisce pertanto una "mutatio" e non una "emendatio libelli" e come tale deve ritenersi inammissibile*"; senza considerare che anche il curatore, come innanzi riportato, ha ravvisato, in relazione ai beni rinvenuti, l'assenza di valore commerciale o la non liquidabilità e non è dato comprendere da quale ragione ciò sia dipeso e da quanto tempo gli stessi abbiano perso detto valore. Pure non meglio specificate (quand'anche non ritenute tardive) sono le condotte, sempre allegate solo con comparsa conclusionale, riconducibili alla sostenuta inadeguata gestione dell'appalto svolto in Roma ed alle scelte degli amministratori circa l'esecuzione di opere extracapitolato, nonché alla gestione del contenzioso, alla mancata diversificazione della clientela ed alla mancata conservazione del patrimonio.

Va, inoltre, osservato che anche la mancata richiesta di fallimento e la mancata attivazione degli adempimenti previsti per il caso di perdite, sempre tenuto conto di quanto affermato dalla Corte con la sentenza delle Sezioni Unite del 2015 innanzi riportata, non rappresentano comportamenti di per sé soli astrattamente idonei a provocare il danno lamentato.

Non è inutile poi rilevare che nel caso di specie parte attrice non ha contestato agli amministratori della società in bonis di avere compiuto nuove specifiche operazioni anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, ma di avere omesso di richiedere la dichiarazione di fallimento, nonché di avere omesso, a fronte del grave squilibrio finanziario della società e della perdita di euro 191.215,00 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2018, di convocare l'assemblea dei soci per deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale e al contestuale aumento del medesimo al di sopra del minimo legale, così (genericamente) aggravando il dissesto; non può, pertanto, trovare applicazione la presunzione enunciata nell'art. 2486, comma 3, c.c., posto che la stessa è prevista per il caso di violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis c.c., ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, così in sostanza prevedendo il divieto di compimento di nuove operazioni, vale a dire il divieto di prosecuzione della normale attività speculativa di impresa. Va, inoltre, considerato che, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema, "*l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio*

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd

delle due diverse azioni di cui agli art. 2393 e 2394 c.c.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto" (Cass. n. 25977/2008).

Deve, infine, rilevarsi che l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento penale, avanzata dalla curatela, non può trovare accoglimento, in quanto, posto che detta curatela si era costituita parte civile nel processo penale e poteva, pertanto, richiedere autonomamente copia degli atti di quel processo per poi produrli nel presente giudizio, non sussiste il requisito dell'indispensabilità previsto dall'art. 210 c.p.c. per l'emissione dell'ordine di esibizione (cfr. Cass. n. 14656/2013; Trib. Brescia sez. II, 19/04/2019, n. 1196; Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98). Né appare ammissibile una c.t.u. tesa alla quantificazione del danno lamentato, posto che, in ragione di quanto innanzi evidenziato in ordine agli oneri di specifica allegazione e prova, difettano gli elementi di fatto necessari per procedere ad un accertamento attraverso il supposto tecnico di un consulente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) rigetta la domanda proposta dall'attore;
b) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 11.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso il 04.11.2026

.

Il Presidente est.
dott Remo Lisco

Firmato Da: REMO LISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e180107ba8484c73b83af5395d91ddd